

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

Documento N. 6

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(LEGGE 20 DICEMBRE 1962, n. 1720)

Presidente: PAFUNDI Donato, *senatore*

Commissari: ADAMOLI Gelasio, *senatore*; ALESSI Giuseppe, *senatore*; AMADEI Giuseppe *deputato*; ASSENNATO Mario, *deputato*; BERGAMASCO Giorgio, *senatore*; CAROLI Martino Luigi, *senatore*; CIPOLLA Nicolò Rosario, *senatore*; CRESPELLANI Luigi, *senatore*; DI GIANNANTONIO Natalino, *deputato*; DONAT CATTIN Carlo, *deputato*; DONATI Guglielmo, *senatore*; ELKAN Giovanni, *deputato*; GATTO Simone, *senatore*; GATTO Vincenzo, *deputato*; GUADALUPI Mario Marino, *deputato*; GUIDI Alberto, *deputato*; LI CAUSI Girolamo, *deputato*; MILILLO Vincenzo, *senatore*; MILITERNI Giuseppe Mario, *senatore*; MISASI Riccardo, *deputato*; MORINO Alessandro, *senatore*; NICOSIA Angelo, *deputato*; PARRI Ferruccio, *senatore*; SCALFARO Oscar Luigi, *deputato*; SCOTTI Francesco, *senatore*; SPEZZANO Francesco, *senatore*; VARALDO Franco, *senatore*; VERONESI Giuseppe, *deputato*; VESTRI Giorgio, *deputato*; ZINCONI Vittorio, *deputato*

Relazione e proposte della Commissione
al termine della prima fase dei lavori

Comunicata alle Presidenze delle Camere il 7 agosto 1963

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha concluso il primo tempo dei suoi lavori, consistente nel chiedere informazioni ad autorità centrali e locali, allo scopo di poter formulare proposte immediate di provvedimenti legislativi e di misure amministrative intese a migliorare le condizioni nelle quali si deve svolgere l'azione preventiva e repressiva contro la mafia stessa.

La Commissione si rende conto della complessità del fenomeno, del carattere limitato dell'indagine finora compiuta e della natura non definitiva delle proposte che fino a questo momento possono presentarsi, ma ritiene del pari che — prima che siano avanzate ed approvate proposte ulteriori — la decisa volontà di combattere ed eliminare la mafia vecchia e nuova, volontà operante a tutti i livelli, nello Stato e nei partiti, nella Regione e tra i funzionari, nella Magistra-

tura e nella opinione pubblica, otterrà efficaci risultati, valendosi degli strumenti già disponibili e di quelli che ora si propongono.

In particolare, è urgente:

1) stabilire la possibilità di una seconda proroga di sette giorni per il fermo di indiziati di reato di cui al terzo capoverso dell'articolo 238 del Codice penale, purchè si tratti dei seguenti reati, caratteristici delle attività mafiose e precisamente: strage, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, rapina, abigeato, associazione per delinquere, danneggiamento o minaccia con impiego di esplosivi o con scritti anonimi, contrabbando di tabacchi in rilevante entità, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, purchè si tratti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminose;

2) rendere più efficaci le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contro persone pericolose per la sicurezza. A tal fine si propone di estendere le misure previste da detta legge a coloro che siano stati prosciolti per insufficienza di prove, anche in sede istruttoria, da imputazioni riguardanti strage, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, rapina, abigeato, associazione per delinquere, danneggiamento o minaccia con impiego di esplosivi o con scritti anonimi, contrabbando di tabacchi in rilevante entità, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e che siano dediti ad attività illecite.

L'assegnazione al soggiorno obbligato deve avvenire in ogni caso fuori della Regione, in località dove la sorveglianza possa essere efficacemente esercitata.

Prevedere inoltre che, nel corso del procedimento giudiziale provocato dall'autorità di polizia per soggiorno obbligato, il giudice in via provvisoria e cautelare possa ordinare la destinazione in altra sede, fuori della Regione, della persona denunciata e ciò in armonia a quanto, con piena legittimità giuridica, si pratica per la esecuzione provvisoria delle misure di sicurezza.

All'articolo 3 della citata legge, ultimo capoverso, aggiungere le parole « anche su iniziativa del Procuratore della Repubblica ».

Prevedere che l'applicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 1423 comporti la decadenza contemporanea, di diritto, di ogni licenza di polizia, di licenze di commercio, di costruzioni, di iscrizione agli albi di appaltatori e di commissari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso, della concessione di acque pubbliche nonchè la revisione delle denunce e degli accertamenti dei redditi ai fini fiscali.

Sostituire la pena dell'articolo 12 della legge n. 1423, fissando l'arresto da uno a tre anni.

Attribuire al Questore la facoltà di sospendere la patente di guida a coloro nei confronti dei quali sia stato adottato o sia in corso un procedimento per il soggiorno cautelare o di vigilanza speciale o di soggiorno obbligato. Sul provvedimento del Questore pronunzia il Tribunale, la cui decisione è soggetta ai normali mezzi di impugnativa. Comminare la pena dell'arresto da uno a tre anni per coloro che siano colti alla guida di autoveicoli dopo la sospensione o il definitivo ritiro della patente.

Armi ed esplosivi.

Non deve essere consentita licenza di porto d'arma per persona sottoposta a provvedimenti di cui alla legge n. 1423 o comunque indiziata di appartenenza ad associazioni criminose.

Alle disposizioni vigenti in materia di detenzione e commercio di armi aggiungere l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 6, del Codice penale, per i reati commessi da persona soggetta a sorveglianza speciale o ad obbligo di soggiorno.

Stabilire aumento di pene per i reati previsti dagli articoli 435, 695, 697, 698, 699 del Codice penale (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti — fabbricazione e commercio non autorizzato di armi — detenzione abusiva di armi — omessa consegna di armi — porto abusivo di armi).

Si ritiene indispensabile la revisione generale delle licenze di porto d'arma nelle provincie interessate dal fenomeno della ma-

fia, con conseguente pubblicazione dell'elenco delle persone alle quali la licenza di porto d'arma viene confermata o revocata.

Favoreggiamento.

Per le ipotesi di favoreggiamento personale o reale, previste dagli articoli 378 e 379 del Codice penale, la pena va aumentata — e non potrà essere inferiore a tre anni — quando il favoreggiamento si è svolto a favore di sorvegliato speciale o di persona sottoposta all'obbligo di soggiorno.

Pene pecuniarie.

Si propone di aumentare in misura adeguata le pene pecuniarie previste dal Codice penale per i reati imputabili a persone appartenenti ad organizzazioni criminose e che sia disposta la pubblicazione delle relative sentenze.

Proposte per provvedimenti vari.

La Commissione sente il dovere di segnalare che, con ogni urgenza, sia attuato il coordinamento tra gli apparati di Governo, di ogni tipo, statali e regionali, di polizia, economici, eccetera, nell'azione contro la mafia, coordinamento territoriale in tutte le provincie di diffusione del fenomeno e che dovrà comprendere anche le diramazioni esterne fuori della Regione.

Gli organi competenti devono coprire tutti i posti vacanti delle sedi giudiziarie della Regione siciliana al fine di assicurare lo smaltimento delle molte procedure giacenti e debbono controllare con maggior rigore la permanenza in sede dei magistrati di tutti i gradi.

Si richiede di applicare nelle zone della Sicilia interessate dal fenomeno della mafia la più rigorosa selezione del personale statale e regionale, sì che siano assegnati agli organi pubblici i funzionari giudicati più idonei in rapporto ai particolari compiti posti dalla presenza dell'organizzazione mafiosa e dalle sue influenze.

Si raccomanda il coordinamento, potenziamento e specializzazione investigativa del personale di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza operante in Sicilia.

Ai fini di un'azione di controllo in materia di mercati e lavori pubblici:

1) disporre il riesame a tutti gli effetti — anche mediante la nomina di appositi Commissari rigorosamente scelti dall'autorità di tutela e vigilanza — delle concessioni di licenze relative ai mercati annonari, alle attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, alle rappresentanze commerciali e industriali, all'esercizio di attività professionali ed economiche, nonchè il riesame delle concessioni amministrative di ogni genere e delle Commissioni preposte ai mercati generali ortofrutticoli, della carne e del pesce;

2) effettuare sollecitamente, con l'assistenza e la collaborazione tecnica di Commissari rigorosamente prescelti dalle competenti autorità, severi controlli: sull'applicazione dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, degli albi degli appaltatori, delle procedure dei pubblici appalti nonchè della concessione delle licenze di costruzione e di acque pubbliche.

PAFUNDI, relatore